

sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi".

3.10.3.3.4 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori che dispongono di seminativi (nessuna esenzione)

Esenzioni applicabili

Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera c))

La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera b))

I cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera a))

3.10.3.3.5 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA (in particolare se lo Stato membro ha scelto la diversificazione delle colture)

In linea con l'obiettivo indicato dalla Commissione, che è quello di preservare il potenziale del suolo, la norma stabilisce che i beneficiari attuino una rotazione colturale che implichi il cambio di coltura praticata su ciascuna parcella.

Tale pratica limita l'impoverimento dei nutrienti presenti nel suolo e la diffusione di agenti patogeni.

Il potenziale del suolo deriva da diversi fattori, principalmente la struttura fisica del suolo, la fertilità del suolo, la materia organica e la microflora del suolo, il contenuto chimico del suolo, comprese le sostanze inquinanti (fertilizzanti in eccesso o residui di pesticidi, ecc.) ma anche i parassiti e le malattie del suolo.

La rotazione è benefica per tutti questi fattori e può anche fornire una vasta gamma di benefici, come la riduzione dell'erosione del suolo, la riduzione dell'inquinamento dell'acqua (per esempio rompendo il ciclo biologico dei parassiti/malattie e riducendo la necessità di pesticidi), un maggiore sequestro del carbonio nel suolo e una maggiore biodiversità biologica. La rotazione delle colture è anche benefica per la produttività delle colture.

Dal 1° gennaio 2024, in allineamento a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'Allegato al regolamento (UE) 2024/1468, è possibile ottemperare alla norma anche attraverso la diversificazione colturale, anch'essa pratica con elevate potenzialità di migliorare la biodiversità agricola e sostenere i processi ecologici necessari per fornire prodotti agricoli in modo sostenibile. Tale pratica, in aggiunta, risponde pienamente all'obiettivo di attenuare i rischi e potenziare la resilienza nei confronti di cambiamenti ambientali poiché diversifica i flussi di reddito, ripristina la biodiversità e la qualità del suolo e protegge le colture dagli effetti dei cambiamenti climatici.

3.10.4 Tema principale: biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

3.10.4.1 BCAA 8: Percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi, e sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

3.10.4.1.1 Sintesi della pratica in azienda

Norma della quota minima:

Almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo.

Almeno il 3 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo quando l'agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 5 bis.

Almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nonché a colture intercalari e colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici ed elementi non

produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.

Elenco degli elementi (Elenco indicativo degli elementi e delle superfici non produttivi ammissibili per il calcolo della quota minima)

Fasce tampone

Tumuli funerari

Elementi culturali

Fossati

Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle

Siepi individuali o gruppo di alberi/filari

Terreni lasciati a riposo

Altri

Spiegazione

In allineamento alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468, che per la norma BCAA 8 consente di eliminare il primo requisito, il titolo della norma è modificato come segue:

3.10.4.1 BCAA 8: Sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, la norma stabilisce l'obbligo di conservare/non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali identificati nel successivo elenco e pertinenti definizioni:

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "alberi isolati" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per "alberi monumentali" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "boschetti" si intendono gruppi di alberi, presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 0,3 ettari.

Per "stagni" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per "muretti" si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Piccoli stagni

Piccole zone umide

Muretti

Corsi d'acqua

Terrazze

Elenco degli elementi (da mantenere)

- **Altri**
- **Fasce tampone**
- **Fossati**
- **Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle**
- **Muretti**
- **Piccoli stagni**
- **Siepi individuali o gruppo di alberi/filari**
- **Terrazze**

Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (obbligatorio)

Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti di cui alla presente norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti il periodo di divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti in base alla stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, così come disciplinato dalla normativa regionale vigente.

E’ prevista la deroga in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (cfr. BCAA 3).

Misure per combattere le specie vegetali invasive

Non previste

3.10.4.1.2 Ambito di applicazione territoriale (applicabile per la norma "percentuale minima")

In allineamento alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468, che per la norma BCAA 8 consente di eliminare il primo requisito, il titolo del paragrafo è modificato come segue: “3.10.4.1.2. Ambito di applicazione territoriale”.

Gli impegni relativi al mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli si applicano su tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE)

2021/2115.

Altresì, il paragrafo “3.10.4.1.3 Tipo di agricoltori interessati (applicabile per la norma "percentuale minima)” è eliminato e sostituito dal seguente:

3.10.4.1.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e gli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

3.10.4.1.3 Tipo di agricoltori interessati (applicabile per la norma "percentuale minima")

Tutti gli agricoltori che dispongono di seminativi (nessuna esenzione)

Esenzioni applicabili

Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera c))

La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera b))

I cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera a))

Esenzione di cui all'allegato III, nota in calce 1, secondo comma

3.10.4.1.4 Spiegazione del contributo all'obiettivo principale della pratica/norma

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1468, dall'anno di domanda 2024, si elimina dal perimetro della condizionalità 2023-2027, il primo requisito della BCAA 8 relativo alla destinazione di una percentuale minima (4%) di seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi. Questa modifica è attuata secondo il dettato regolamentare, in quanto la pratica del mantenimento di superfici improduttive è valorizzata come impegno volontario nell'ambito della nuova formulazione del livello 1 dell'ecoschema 5, che fornirà ai beneficiari una premialità per il mantenimento a riposo del 4% dei seminativi aziendali. Con l'eliminazione del primo requisito, la norma si compone esclusivamente degli obblighi relativi al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio ed al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. Si tratta di obblighi che rispondono pienamente all'obiettivo di mantenere il consistente patrimonio di biodiversità della penisola italiana, attraverso pratiche di gestione agricole finalizzate alla riduzione della perdita di biodiversità e quindi al mantenimento del paesaggio agrario tradizionale.

Questi elementi e queste superfici forniscono una serie di importanti benefici ambientali, soprattutto in relazione all'incremento della biodiversità, poiché rappresentano corridoi ecologici che collegano fra di loro le "infrastrutture verdi" presenti nelle aree agricole. Accanto a questi, sono indubbi anche i benefici per i suoli (prevenzione dell'erosione), la qualità dell'acqua e il cambiamento climatico.

3.10.4.2 BCAA 9: Divieto di conversione o aratura di prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000

3.10.4.2.1 Sintesi della pratica in azienda

Ai fini del mantenimento dei benefici ambientali dei prati permanenti e della protezione degli habitat e delle specie, inclusi i siti di nidificazione e riproduzione delle specie di uccelli, è vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

1.

1. il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
2. il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del